

Art. 23 PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Premesso che:

- 1 *La scuola cercherà di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e un continuo dialogo con gli alunni e le famiglie, in modo da mettere al centro dell'azione educativa l'alunno con le sue aspirazioni e i suoi bisogni.*
 - 2 *In taluni momenti si potrebbe rendere necessario affiancare alla disponibilità, la fermezza nel richiedere il rispetto di certi valori e, quindi, far ricorso all'adozione di sanzioni disciplinari finalizzate unicamente a migliorare i rapporti interpersonali e il senso di responsabilità*
 - 3 *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.*
- Secondo il dettato dell'art.3 del D.P.R. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
 - I doveri degli alunni, come previsto dal D.P.R. 235/07 sono elencati nel Patto educativo di corresponsabilità reso noto e sottoscritto all'atto dell'iscrizione e comunicati dal Dirigente Scolastico in apposite riunioni con gli alunni.
 - I provvedimenti disciplinari si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione (art.4, comma 3, DPR 249) e devono tendere a rafforzare e sviluppare il senso di responsabilità e la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica** (art.4, comma 2).

In tale senso sono previste sanzioni graduate e congruenti con i **comportamenti individuati** come non corretti di seguito indicati, ferma restando la valutazione del verificarsi dei fatti secondo le circostanze e l'età degli alunni/e.

- 1 Comportamenti che disturbano o turbano il regolare svolgimento delle lezioni.
- 2 Uso dei dispositivi elettronici non autorizzati per uso didattico.
- 3 Uso del telefonino a scuola (direttiva ministeriale n.16 del 16/09/2022).
- 4 Comportamenti reiterati di disturbo e turbamento dell'attività didattica; infrazioni o numero di note pari o superiori a tre; voto di condotta inferiore a 8 (in tali situazioni è compromessa la partecipazione alle uscite didattiche).
- 5 Danni provocati volontariamente ad attrezzature e sussidi o alle strutture scolastiche compreso l'imbrattamento dei muri e vetri.
- 6 Espressioni volgari o comunque offensive verso i docenti e i collaboratori scolastici;
- 7 Diffusione nella rete di immagini/foto/video sia ottenute con consenso che carpite senza autorizzazione e inviate da dispositivi elettronici non autorizzati (computer, smartphone, tablet) durante l'orario scolastico.
- 8 Comportamenti aggressivi e offensivi, anche verbali, verso tutti i componenti della comunità scolastica che ne mettono a repentaglio l'incolumità, comprese le violenze fisiche.
- 9 Espressioni o manifestazioni di razzismo o discriminazione che offendono la dignità della persona e la sua diversità.
- 10 Danni provocati volontariamente a persone e/o la sottrazione di cose altrui;
- 11 Episodi di bullismo e cyberbullismo con violenza a persone o comunque di offesa alla dignità e rispetto della persona umana.

- 12 Casi di recidiva, relativamente alle violazioni indicate ai punti precedenti, atti di violenza grave o comunque connotati da tale gravità da ingenerare elevato allarme sociale.

I comportamenti sopra elencati saranno sanzionati secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica** (art.4, comma 2). Le norme introdotte dal D.P.R.235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art.361 c.p..

A Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4, comma 1) *Dal punto 1 al punto 6: (Docenti)*

- **punto 1:** Comunicazione alla famiglia tramite mail e RE, da parte del docente interessato, in modo da sollecitare maggiore disponibilità e attenzione da parte delle famiglie.
- **punto 2:** Annotazione sul registro di classe; nel caso fosse reiterato il comportamento convocazione della famiglia per un colloquio formativo col Dirigente Scolastico.
- **punto 3-4:** Sequestro del cellulare o dispositivo elettronico da parte del docente e convocazione formale dei genitori per un colloquio (e per l'immediata restituzione del cellulare e/o dispositivo elettronico).
- **punto 5:** Esclusione dalle gite/viaggi programmate per la classe di appartenenza con obbligo di presenza a scuola nei giorni indicati per lo svolgimento di attività RIPARATORIE o frequenza in altre classi.
- **punto 6:** Oltre a ripagare il danno procurato (*per la quantificazione del danno si ricorrerà al costo di mercato per tali riparazioni*) la dirigenza individuerà le sanzioni disciplinari:
 - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - attività di ricerca, di riordino di cataloghi/libri presenti nella scuola;
 - la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Nota: Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che potrebbero anche integrarsi (in caso di recidiva) alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa, in tal caso deve essere convocato il Consiglio di Classe.

B Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4, comma 8):

- **Punto 7-10: (Consiglio di classe)**

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale,

non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità. Il **Consiglio di Classe**, nella composizione allargata alle componenti genitori, sentiti lo studente e i suoi genitori, delibera l'allontanamento dal gruppo classe da uno fino a un massimo di **gg. 15** secondo un criterio di gradualità e in relazione alla gravità del comportamento messo in atto.

C Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4, comma 9).

- **Punto 11: (Consiglio di Istituto)**

Le suddette sanzioni sono adottate dal **Consiglio d'istituto**, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1 devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2 il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio/la non ammissione all'esame di Stato (art.4, commi 6 e 9bis):

- **punto 12 e 12 bis: (Consiglio di Istituto)**

Laddove ricorrano situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale le Sanzioni potranno comportare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4, commi 6 e 9bis) previa valutazione dell'effetto implicito del superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e di conseguenza dell'impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio o **l'esclusione dallo scrutinio finale/la non ammissione all'esame di Stato.**

Per le sanzioni dal punto 1 al 6, la comunicazione alla famiglia viene effettuata tramite comunicazione scritta del coordinatore di classe controfirmata dal docente presente ai fatti, previo colloquio con la famiglia, sentito l'alunno.

Dal punto 7 al punto 10 la comunicazione alla famiglia avverrà in base alla decisione del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria a firma del Dirigente Scolastico, sentito l'alunno e dopo aver comunicato i fatti alla famiglia.